DIP.P.S. - UCSIL
SERVIZIO CONCORSI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"*, come da ultimo modificato dalla legge 4 aprile 2025, n. 42, concernente *"Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza nonché di disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato"* e, in particolare, l'articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante *"Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato"*;

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 35, comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"* come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l'articolo 28 il quale dispone che *"Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni"*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante le "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 2, che introduce l'art. 35-*ter* nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando la "*Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che, modificando l'articolo 35-*ter* del d.lgs. 165/2001, ha previsto che "*per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali*";

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957*";

VISTO l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante il "*Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante la "*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante "*Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*";

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ai cui sensi "*le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori*";

VISTO l'articolo 6, comma 2, del succitato d.P.R. 207/2015, ai cui sensi "*non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco*";

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del "*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*";

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato in attuazione dell'art. 35-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATA la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attività agonistica nell'anno 2025;

ATTESA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di n. **42** atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di n. **42 atleti** da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro" che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato con la qualifica di agente.

2. Il concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'articolo 8, comma 1, del presente bando.

3. I **42** posti messi a concorso sono ripartiti come segue:

   a) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **atletica leggera**, specialità **400 mt** e **4x400 mt**- Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D01-262);

   b) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **atletica leggera**, specialità **1500 mt** - Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D02-262);

c) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **atletica leggera**, specialità **200 mt** - Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D03-262);

d) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **atletica leggera**, specialità **400 mt** e **4x400 mt**- Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice D04-262);

e) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **biathlon** - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice D05-262);

f) n.1 atleta, di sesso **maschile** disciplina **ciclismo – mountain bike**, specialità **xco**, **short track team relay** - Federazione Ciclistica Italiana (Codice D06--262)

g) n.2 atleti, di sesso **maschile**, disciplina **ciclismo su pista**, specialità **team sprint** e **velocità** - Federazione Ciclistica Italiana (Codice D07-262);

h) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **curling**, - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice D08-262);

i) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **ginnastica artistica**, specialità **all around** - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice D09-262);

j) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **ginnastica artistica**, specialità **sbarra** - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice D10-262);

k) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **karate**, specialità **kumite** categoria **+66 kg** - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice D11-262);

l) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **kickboxing**, specialità **pointfighting**, categoria **-50 kg senior** - FEDERKOMBAT (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA) (Codice D12-262);

m) n.2 atleti, di sesso **maschile**, disciplina **motociclismo**, specialità **enduro** - Federazione Motociclistica Italiana (Codice D13-262);

n) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **nuoto**, specialità **200 mt misti** - Federazione Italiana Nuoto (Codice D14-262);

o) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **nuoto**, specialità **400 mt misti** - Federazione Italiana Nuoto (Codice D15-262);

p) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **nuoto**, specialità **50 mt, 100 mt e 200 mt rana**- Federazione Italiana Nuoto (Codice D16-262);

q) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto**, specialità **1500 mt stile libero** - Federazione Italiana Nuoto (Codice D17-262);

r) n.2 atlete, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto artistico**, specialità **duo libero** - Federazione Italiana Nuoto (Codice D18-262);

s) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto in acque libere**, specialità **7,5 km** - Federazione Italiana Nuoto (Codice D19-262);

t) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto in acque libere**, specialità **3 km knockout**- Federazione Italiana Nuoto (Codice D20-262);

u) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **nuoto per salvamento**, specialità **100 mt manichino pinne e torpedo, 100 mt manichino pinne** - Federazione Italiana Nuoto (Codice D21-262);

v) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **pesi**, categoria **kg 60** - Federazione Italiana Pesistica (Codice D22-262);

w) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **pugilato**, categoria **kg 60** - Federazione Pugilistica Italiana (Codice D23-262);

x) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **pugilato**, categoria **kg 51** - Federazione Pugilistica Italiana (Codice D24-262);

y) n.2 atleti, di sesso **maschile**, disciplina **rugby a 15**, ruolo **mediano di mischia nr. 9** - Federazione Italiana Rugby (Codice D25-262);

z) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **rugby a 15**, ruolo **trequarti centro n. 12-13** - Federazione Italiana Rugby (Codice D26-262);

aa) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **rugby a 15**, ruolo **estremo nr. 15** - Federazione Italiana Rugby (Codice D27-262);

bb) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **rugby a 15**, ruolo **terza linea n. 8** - Federazione Italiana Rugby (Codice D28-262);

cc) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **sci alpino**, specialità **slalom gigante** - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice D29-262);

dd) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **sci alpino**, specialità **super g e discesa libera** - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice D30-262);

ee) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **sci nautico**, specialità **overall** - Federazione Italiana Surfing Sci nautico Wakeboard (Codice D31-262);

ff) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **surf**, specialità **shortboard** - Federazione Italiana Surfing Sci nautico Wakeboard (Codice D32-262);

gg) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **taekwondo**, categoria **-58 kg** - Federazione Italiana Taekwondo (Codice D33-262);

hh) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **tiro a volo**, specialità **fossa olimpica** e **mixed team** – Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice D34-262);

ii) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **tiro a volo**, specialità **fossa olimpica** e **mixed team** – Federazione Italiana Tiro A Volo (Codice D35-262);

jj) n.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **triathlon**, specialità **distanza olimpica – sprint- mixed realy** – Federazione Italiana Triathlon (Codice D36-262);

kk) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **tuffi**, specialità **piattaforma mt 10** – Federazione Italiana Nuoto (Codice D37-262);

ll) n.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **vela**, specialità **iqfoil** - Federazione Italiana Vela (Codice D38-262).

4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l'Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente comma 3.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) godimento dei diritti civili e politici;
   c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno di età;
   d) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
   e) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
   f) essere riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale;
   g) possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'articolo 8, comma 1, del presente bando;
   h) possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello

svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'art. 32-*quinquies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:
a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare: resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R n. 3/1957.

4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Gli stessi devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva,

la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. L'Amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lett. *g)*, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.

8. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".

9. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

2. La domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it cui si può accedere mediante apposito *link* di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.

3. Alla procedura informatica di presentazione della domanda, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

   a) sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

   b) sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.

4. Si potrà accedere con le seguenti modalità:

   a) inserendo le credenziali CIE (Numero CIE o codice fiscale o E-mail e Password) con successiva autorizzazione tramite SMS o notifica sull'app CieID;

   b) una volta attivare le Credenziali CIE (livello 2) e dopo aver certificato il dispositivo, si dovrà aprire l'App CieID ed inquadrare il QR Code;

   c) con la lettura della Carta (livello 3) da uno smartphone NFC con l'app CieID registrando la carta, o da PC con il "Software CIE" ed un lettore di smart card.

5. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore, intendendosi acquisito l'assenso alla

sottoposizione ai prescritti accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale. Entro il medesimo termine perentorio di cui al comma 1, deve essere sottoscritta e inviata l'autorizzazione all'assunzione (*All.1*), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all'indirizzo PEC ***dipps035.0602@pecps.interno.it***.

6. I candidati devono inoltrare all'indirizzo PEC ***dipps035.0602@pecps.interno.it*** entro il medesimo termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (*All.2*), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo articolo 8, comma 1, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti "atleta di interesse nazionale". La suddetta attestazione (*All.2*) dovrà essere trasmessa in uno specifico *file* pdf nominato come segue: Cognome Nome data di nascita FO20262 – attestazione Federazione (es. ROSSI Mario 01.01.2000 FO20262 – attestazione Federazione). **Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.**

7. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. Alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.

Articolo 4

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato ovvero, se lo stesso è minorenne, il genitore o il tutore deve dichiarare:
   a) il cognome ed il nome;
   b) la data e il luogo di nascita;
   c) il codice fiscale;
   d) il possesso della cittadinanza italiana;
   e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e notifiche relative al concorso;
   f) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
   g) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
   h) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

j) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;

k) di non essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;

l) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

m) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e successive modificazioni, a pena del mancato riconoscimento;

o) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale si concorre;

p) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

q) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della professione, dell'attestato di tecnico specialista sportivo e di ulteriori titoli di studio di cui all'articolo 8.

2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo di posta elettronica certificata *dipps035.0602@pecps.interno.it*. A tal fine, l'interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.
   Per i candidati minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore.

3. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/specialità scelta tra quelle elencate all'articolo 1 del presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.

4. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all'esercizio della professione e ulteriori titoli di studio non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

5. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

6. Tramite l'accesso al Portale concorsi della Polizia di Stato *"concorsi online"*, *sezione "le mie domande"*, il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda trasmessa.

Articolo 5

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
   a) accertamenti psico-fisici;
   b) accertamenti attitudinali;
   c) valutazione titoli.

2. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore ed è composta dal Direttore dell'Ufficio per i gruppi sportivi della Polizia di Stato dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del CONI.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, di livello corrispondente.

3. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.

4. I componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilità.

5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo, in caso di esigenze sopravvenute, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 7

Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale

1. I candidati saranno convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it il **4 dicembre 2026**. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi, attestate dalle Federazioni Sportive competenti, conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.

3. Gli stessi candidati devono, altresì, presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
   a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (*All.3*), sottoscritto dal medico di base di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
   b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
   c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:
   1 - esame emocromocitometrico con formula;
   2 - esame chimico e microscopico delle urine;
   3 - creatininemia;
   4 - gamma GT;
   5 - glicemia;
   6 - GOT (AST);
   7 - GPT (ALT);
   8 - Anti HCV;
   9 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test, anticorpi anti-tubercolari (IgG, IgM e IgA).

4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. A fini di una più completa valutazione medico-legale, la Commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è giudicato non idoneo.

6. Ai sensi dall'art. 6, comma 1-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335, per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

7. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*", adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità, che saranno pubblicate sul sito *web www.poliziadistato.it*, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

8. Costituiscono cause di non idoneità, tra le altre, l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.

9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

10. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono

approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto della funzione del ruolo per cui il candidato concorre.

11. Ai sensi dall'art. 6, comma 1-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335, per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro", i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'art. 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n.168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento.

12. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia, secondo le modalità e i tempi indicati nelle *"Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali"*, adottate con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane, che saranno pubblicate sul sito *web* www.poliziadistato.it, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

13. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
    a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
    - funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;
    - funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella *"relazione psicologica"*. Gli esiti dell'intervista sono riportati in una *"scheda di valutazione attitudinale"*;
    b) fase costitutiva, nella quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle funzioni e all'assunzione delle relative responsabilità.

14. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

15. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

16. Le suddette Commissioni si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

17. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso.

Articolo 8

Titoli valutabili

1. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali e acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
   a) campione olimpico: secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: **fino a punti 30**;
   b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale: terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale: finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: **fino a punti 25**;
   c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: **fino a punti 20**;
   d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: **fino a punti 15**;
   e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai campionati mondiali militari (CISM): **fino a punti 12;**
   f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: **fino a punti 12**;
   g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: **fino a punti 10;**
   h) componente la squadra nazionale assoluta – convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: **fino a punti 10**;
   i) componente la squadra nazionale di categoria – convocato per competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: **fino a punti 8**;
   l) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: **fino a punti 10**;

m) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: **fino a punti 8**;

n) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie "**TOP 10**": oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: **fino a punti 10**;

o) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: **fino a punti 6**.

2. La suddetta Commissione esaminatrice valuterà, altresì, i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:

a) 1. diploma di laurea: **punti 2**;

2. corso di specializzazione post-laurea: **punti 0,5**;

3. abilitazione all'esercizio della professione: **punti 0,5**;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: **punti 1**;

c) attestato di tecnico specialista sportivo: **punti 1**.

I punteggi previsti al comma 2, lett. a), punto 1, e alla lett. b), non sono cumulabili tra loro.

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente articolo 8 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione è conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.

Articolo 9

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all'esercizio della professione e di ulteriori titoli di studio, dovranno far pervenire al Servizio concorsi della Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del conseguimento dell'idoneità, la documentazione comprovante il possesso dei predetti titoli, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa, in proposito, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all'originale, come da facsimile (*Allegato 4*), pena il mancato riconoscimento degli stessi.

2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 devono essere trasmesse via PEC all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in specifici file formato PDF nominati come segue: Cognome Nome data di nascita FO20262 – titoli di preferenza e/o attestato tecnico specialista sportivo e/o abilitazione all'esercizio della professione (es. ROSSI Mario 01.01.2000 FO20262 – attestato tecnico specialista sportivo).

Articolo 10

Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori

1. La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive elencate all'articolo 1, comma 3, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 8.

2. A parità di merito sono applicati i titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. Il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina e al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine delle graduatorie finali delle rispettive discipline.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi

e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
   a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma.
   Il Punto di contatto è la Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:
   email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it; pec: dipps035.0600@pecps.interno.it;
   b) il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza è contattabile ai seguenti recapiti:
   indirizzo di posta: Piazza del Viminale 1, 00184, Roma
   pec: rdp@pec.interno.it;
   c) il trattamento è finalizzato all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198;
   d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali.

4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per le risorse umane.

5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel Portale unico del reclutamento è regolato dall'articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.

Articolo 13
Accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.

3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0302@pecps.interno.it.

4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0602@pecps.interno.it.

Articolo 14

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 15

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicate sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché sul sito web istituzionale della Polizia di Stato all'indirizzo www.poliziadistato.it.

3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 22 OTT. 2026

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani